



**S**indacato  
**N**azionale  
**A**utonomo  
**L**avoratori  
**S**cuela

**CONF. S. A. L.**  
Confederazione  
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

### Segreteria Provinciale di Treviso

Viale della Repubblica, 19/B  
31020 Fontane di Villorba - Treviso  
Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

E-mail: [veneto.tv@snals.it](mailto:veneto.tv@snals.it)  
Web: [snalstv.altervista.org](http://snalstv.altervista.org)

## **IL PERSONALE DOCENTE E ATA NON PUÒ ESSERE OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI**

Nei primi mesi di scuola, tutti gli anni, **molti dirigenti scolastici si affrettano mediante discutibili circolari interne a far passare per obbligatoria**, per tutto il personale docente e ATA, **la somministrazione dei farmaci durante le ore di lezione** agli alunni affetti da particolari patologie.

**Dette circolari, riferendosi genericamente alla sicurezza o all'obbligo/omissione di primo soccorso che sono altra cosa**, oltre a destare preoccupazione tra il personale della scuola, **creano angoscianti aspettative da parte delle famiglie e sottovalutano il necessario coinvolgimento dei soggetti effettivamente obbligati alla somministrazione** di cui trattasi (ULSS ed Enti locali).

**Eppure le linee guida contenute nelle raccomandazioni**, emanate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Moratti) e dal Ministro della Salute (Storace) nel lontano 25 novembre 2005, **parlano chiaro**:

**art. 3** - "La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica ...dell'alunno. ...";

**art. 4** - "I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;

**- verificano la delegabilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci**, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati.

**Qualora nell'edificio scolastico ....., non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale ....., i dirigenti scolastici possono procedere, ....., all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio** con i quali stipulare accordi e convenzioni. **Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, ....., con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali**, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). **In difetto delle condizioni sopra descritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno .....**".

Recenti sentenze (Tribunale di Roma, Prima sezione lavoro, sentenza n. 2779 del 28 febbraio 2002; TAR Campania Napoli, sez. IV, sentenza n. 2788 del 1 giugno 2016; e altre...) hanno chiarito che, al fine di obbligare le altre amministrazioni (ULSS ed Enti locali) ad intervenire, il dirigente scolastico deve soltanto certificare l'indisponibilità alla somministrazione dei farmaci da parte del personale docente e ATA.

**Dalla lettura delle linee guida e dalle recenti sentenze**, quindi, **emerge** a chiare lettere **che la somministrazione dei farmaci da parte del personale docente o ATA è soggetta alla disponibilità e non all'obbligatorietà**.

**Per quanto sopra**, viste le linee guida contenute nelle raccomandazioni ministeriali, **in assenza di obblighi contrattuali nazionali**, è evidente che **il personale docente e ATA non può essere obbligato alla somministrazione dei farmaci da parte del dirigente scolastico**.

*Si invita il personale docente e ATA a segnalare allo SNALS di Treviso eventuali abusi e imposizioni, onde porre in essere le necessarie azioni sindacali e, se del caso, legali.*

Treviso, 06 novembre 2021

Il Segretario provinciale  
f.to prof. Salvatore Auci